



Ministero della Salute


DIREZIONE GENERALE IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E NUTRIZIONE
Ufficio VIII

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0045708-P-09/12/2015



Assessorati alla Sanità
Regioni e Provincia Autonoma di Trento
Assessorato all'Agricoltura
Provincia Autonoma di Bolzano
LORO SEDI

p.c.

UNION ALIMENTARI CONFAPI
legale@unionalimentari.com

FEDERDISTRIBUZIONE
info@federdistribuzione.it

FEDERALIMENTARE
presidenza@federalimentare.it

ASSOITTICA ITALIA
info@assoittica.it

UNAITALIA
unaitalia@unaitalia.com

OGGETTO: precisazioni in materia di programmazione dei controlli ed attivazione del sistema di allerta.

Si fa seguito alla nota n. 40333 del 26 ottobre 2015 concernente programmazione dei controlli ed attivazione del sistema di allerta.

In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Ufficio si rappresenta che la nota suddetta è stata predisposta in relazione all'esigenza, rappresentata dalle Associazioni di categoria del settore alimentare, di fornire indicazioni in merito alle modalità di attivazione delle allerta alimentari.

Al riguardo si precisa che l'attivazione dell'allerta compete all'Autorità che ha effettuato il campionamento sulla base dell'analisi dei pericoli e delle valutazioni effettuate in fase di disposizione del controllo. Ne consegue che in caso di contenzioso con l'operatore alimentare spetta a chi ha eseguito il campionamento di dover documentare la correttezza del campionamento stesso e delle valutazioni in base alle quali è stato disposto. Il punto di contatto nazionale e regionale del RASFF non può entrare nel merito del contenzioso. Altro è la possibilità che il punto di contatto regionale o nazionale del RASFF possa non validare notifiche di allerta manifestamente non fondate.

Qualora si effettui un campionamento ufficiale su sospetto presso uno stabilimento di produzione, è necessario predisporre il vincolo sanitario in attesa dell'esito analitico.

Per circoscrivere il provvedimento di vincolo sanitario sarebbe auspicabile che gli operatori implementassero un sistema di assegnazione dei lotti di produzione tenendo conto in particolare delle diverse origini della materia prima e dell'uniformità del processo di lavorazione. Laddove sulla base della valutazione effettuata in fase di programmazione si ritenga invece che il rischio non giustifichi la disposizione del vincolo sanitario comunque va garantita la tracciabilità del prodotto ai fini del ritiro e richiamo a seguito di esito analitico sfavorevole.

Nel caso di campionamenti effettuati in fase di commercializzazione al dettaglio è chiaro che la disposizione del vincolo sanitario non serve ad escludere il rischio dovuto a partite, del medesimo lotto oggetto di campionamento, distribuite ad altri operatori alimentari, e quindi l'Autorità che esegue il campionamento deve valutare caso per caso l'opportunità di disporlo. In presenza di un esito di analisi sfavorevole, l'attivazione dell'allerta è necessaria proprio ai fini del rintraccio e del ritiro e dell'eventuale richiamo del lotto in questione.

Come peraltro già precisato nella precedente nota del 26 ottobre 2015 il vincolo sanitario non è previsto per i campionamenti nell'ambito di piani di monitoraggio. La presente nota lascia impregiudicate le disposizioni impartite nei piani di monitoraggio nazionali.

Si ravvisa inoltre la necessità che, nell'ambito della programmazione dei controlli, per i prodotti alimentari particolarmente deperibili vengano presi accordi con i laboratori di analisi per stabilire una priorità nella tempistica di esecuzione delle analisi. In caso di un eventuale esito sfavorevole delle analisi, infatti, per i prodotti a rischio con una breve vita commerciale sarebbe impossibile prevenirne il consumo attraverso le procedure di ritiro e di richiamo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Ruocco)

